Regione Basilicata APT Basilicata

Deliberazione del Direttore Generale

Data 1 5 APR. 2024

Atto n. 0 7 8

OGGETTO

Approvazione regolamento per la disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero.

Cap Imp. n°
€
Creditore
Cap Imp. n°
€
Creditore
Cap Imp. n°
€
Creditore
Cap Imp. n°
€
Creditore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO Dott.ssa Roberta Laurino



AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventiquattro addi Quindia del mese di aprile, negli uffici dell'A.P.T. Basilicata, Potenza, Via del Gallitello 89, l'Ing. Antonio Nicoletti – Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto il comma 2 dell'art.10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

Visto il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020, relativa alla assegnazione della responsabilità per i procedimenti amministrativi;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020 relativa alla nomina dei RUP, così come modificata dalla delibera del Direttore Generale n. 258 del 11/11/2022 e dalla delibera n. 211 del 10/10/2023 avente ad oggetto "D. Lgs. 31 marzo 2023 n°36 art.15. Nomina RUP. Modifica Deliberazione n°258 del 11/11/2022 e della Deliberazione n°191 del 12/11/2020";

Viste le Delibere del Direttore Generale n. 107 del 11/05/2022 e n. 65 del 31/03/2023 relative al conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa;

Visto il bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/2025, adottato con deliberazione del Direttore Generale APT n. 98 del 15/05/2023, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 318 del 08/06/2023 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 27 del 01.08.2023, pubblicata sul BUR n. 44 del 01.08.2023 (Supplemento ordinario);

Vista la delibera del D.G. n. 257 del 24/11/2023 avente ad oggetto "Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023 e Pluriennale 2023/2025", approvata dalla Giunta Regionale con DRG n. 829 del 05/12/2023 e dal Consiglio Regionale con DCR n. 639 del 19/12/2023;

Vista la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 48 avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per l'esercizio finanziario 2024", pubblicata sul BUR n. 69/Bis del 22/12/2023;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.318 del 28/12/2023 avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2024";

Vista la propria deliberazione n. 68 del 21/03/2024 avente ad oggetto l'adozione del bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024/2026, inviata alla Giunta Regionale con nota di prot. 2753/1.1. del 21/03/2024 per la prevista approvazione, a norma dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 11/2006 e dell'art. 22 della L.R. n. 7 del 04/06/2008;

Tenuto conto del ruolo istituzionale e funzionale dell'APT Basilicata, quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata, istituito con il comma 2 dell'art. 10 della Legge Regionale n. 7 del 4 giugno 2008;

Visto l'art. 11 della L.R. 4.06.2008 n. 7, il quale dispone che: "L'Agenzia di Promozione Territoriale, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l'insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale, per aumentare l'attrattività;

Visto l'art. 21, comma 1 dello Statuto dell'APT Basilicata, adottato con deliberazione del D.G. n. 30 del 22/9/2008 ed approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1626 del 22/10/2008, il quale così stabilisce: "Per il perseguimento dei fini istituzionali si provvede all'appalto dei lavori, alla fornitura dei beni e dei servizi in genere, alle vendite e agli acquisti mediante asta pubblica, licitazione privata ed ogni altro sistema consentito dalla legislazione vigente, statale e regionale, e dal regolamento amministrativo-contabile. Il ricorso ad altre modalità di affidamento nel rispetto delle disposizioni di legge, è deliberato dal Direttore Generale.";

Tenuto conto che l'Agenzia, al fine di diffondere e divulgare il patrimonio turistico ed i territori lucani all'estero sia in Europa che in paesi extracomunitari, compie in maniera sempre più preponderante azioni di promozione territoriale nei mercati obiettivo e di scouting indicati nel Piano Marketing Strategico 2022/2026 dell'APT, quali ad esempio Nord America, Sud America ed Asia Orientale;

Ravvisata l'esigenza per l'APT Basilicata, quindi, di dotarsi di un regolamento che disciplini le modalità di disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti pubblici da svolgersi all'estero, nonché di verifica dei requisiti degli operatori economici residenti in altri Stati europei e, in particolare, degli operatori economici extracomunitari;

Dato atto che l'approvazione di tale regolamento è prodromica al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici dell'APT Basilicata con gli operatori esteri, favorendo l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

Preso atto, inoltre, che realizzare attività promozionali avvalendosi direttamente degli operatori esteri, presenti sul posto, rappresenta una necessità operativa e comporta un notevole risparmio di spesa per l'APT Basilicata che, essendo un organismo di diritto pubblico, è tenuto al rispetto dei principi di economicità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto, quindi, per l'Agenzia, di voler procedere all'approvazione del suddetto regolamento denominato "Regolamento per la disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero";

Visto l'accordo internazionale sugli appalti pubblici (AAP) firmato il 15.4.1994;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la decisione del Consiglio UE n. 2104/115/UE che ratifica a nome dell'Unione Europea la modifica del precitato accordo;

Visto il Decreto 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero";

Viste le Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02);

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);

Visto lo schema di "Regolamento per la disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero;

Visto il vigente Regolamento Amministrativo - Contabile dell'APT;


Date atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rosa Mancaniello;

DELIBERA

- 1) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di procedere all'approvazione del "Regolamento per la disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero", composto da n. 3 capi e n. 13 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di disporre la pubblicazione del suddetto Regolamento nella home page e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'APT;
- 4) Di dare atto che il Regolamento approvato col presente atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sull'albo pretorio online dell'APT Basilicata;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l'Agenzia;
- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Rosa Mancaniello.

Copia del presente atto viene trasmessa al competente Ufficio per la pubblicazione all'albo pretorio online e trasmessa alle P.O. Servizio Affari Generali, Progetti Strategici, Progetti Territoriali e relazioni istituzionali, P.O. Sistemi Informativi, P.O. Marketing e Promozione e P.O. Bilancio-Patrimonio-Sicurezza per quanto di propria competenza.

Il Responsabile della P.O. Servizio Affari Generali, Progetti Strategici, Progetti Territoriali e relazioni istituzionali Dott.ssa Rosa Mancaniello





Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.



IL DIRETTORE GENERALE

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Il Funzionario incaricato

SCHEMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DA SVOLGERSI ALL'ESTERO.

Visto l'accordo internazionale sugli appalti pubblici (AAP) firmato il 15.4.1994;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la decisione del Consiglio UE n. 2104/115/UE che ratifica a nome dell'Unione Europea la modifica del precitato accordo;

Visto il Decreto 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero";

Viste le Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02);

Vista la delibera del D.G. n. Del Con la quale è stato approvato il presente regolamento

Capo I Principi generali

Art. 1 Ambito di applicazione, definizioni

- 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti di acquisto di forniture e servizi, da eseguire all'estero, alle quali si attiene l'Agenzia di Promozione Territoriale (di seguito APT), in conformità ai principi fondamentali di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ed alle direttive applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
- 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
- a) «direttive europee»: direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;
- b) «Codice»: Codice di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) «contratti»: contratti di appalto pubblico e contratti di concessione da svolgersi all'estero di cui all'articolo 2 co. 1 lett. a) Allegato I.1 del Codice;
- d) «SA»: stazione appaltante, ovvero l'APT;
- e) «RUP»: responsabile unico del Progetto;
- f) «CIG»: codice identificativo gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 2 Normativa applicabile

- 1. Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti di cui al presente regolamento tengono conto dei principi fondamentali del Codice e delle direttive europee.
- 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, alle procedure di affidamento ed alle altre attività in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di esecuzione è determinata secondo le norme applicabili di diritto internazionale privato, in ossequio all'art. 57 della L. 218/1995.

Capo II Procedure di affidamento

Art. 3

Responsabile unico del Progetto e acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme locali

- 1. Il RUP cura le seguenti attività:
- a) formula proposte;
- b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo svolgimento;
- c) vigila sull'esecuzione del contratto;
- d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi.
- 2. Per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme locali, la SA può stipulare contratti per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali, fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei contraenti.

Art. 4 Procedure di scelta del contraente

- 1. L'APT, ai sensi dell'art. 62 Codice, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, procede direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50 co. 1 lett. b) Codice.
- 2. L'APT, in conformità al disposto di cui all'art. 50 co. 1 lett. b) Codice, per la selezione del contraente ricorre alla procedura semplificata dell'affidamento diretto dei servizi e delle forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3. La decisione di contrarre viene assunta dal Direttore generale dell'APT, all'esito delle consultazioni e dell'istruttoria curata dal RUP. La consultazione di mercato con richiesta di preventivi non costituisce in alcun caso comparazione delle offerte e dunque procedura negoziale competitiva.
- 4. La decisione di contrarre, in conformità all'art. 17 co. 2 Codice, indica l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- 5. Le decisioni a contrarre, contenenti l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento, sono pubblicate a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85 Codice, nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della SA. Il provvedimento è redatto in italiano e in inglese.
- L'Agenzia di Promozione Territoriale, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice, assicura il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 6. Per ciascun contratto la SA acquisisce ed inserisce nei documenti del procedimento il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il Codice Unico Progetto (CUP)

Art. 5 Calcolo del valore stimato dei contratti

1. Ai fini della determinazione delle soglie, in caso di valute monetarie di Stati non appartenenti all'Unione europea, per la conversione in euro dell'importo stimato del contratto si usa il valore di cambio applicato alla data di adozione del provvedimento di affidamento della fornitura o del servizio oggetto della procedura, propedeutico alla stipula del contatto, quale risultante dal sito web della Banca d'Italia.

Art. 6 Requisiti degli operatori economici

- 1. Le procedure per la selezione del contraente sono aperte agli operatori economici dell'Unione europea, a quelli di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE ed a quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente in materia.
- 2. Nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto, la SA fissa requisiti speciali di qualificazione degli operatori economici proporzionati, pertinenti e finalizzati alla regolare esecuzione, sulla base delle previsioni, dove esistenti, della normativa italiana.
- 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, costituiscono motivi di esclusione le situazioni previste dall'art. 94 e art. 95 del Codice e le situazioni equivalenti regolate dalle leggi vigenti in materia di contratti pubblici.
- 4. Il possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione da parte degli operatori economici residenti in altri Stati membri è comprovato mediante il certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023, da rendersi in lingua inglese. Se tale certificazione viene resa in lingua originale, deve essere obbligatoriamente accompagnata da una traduzione giurata in italiano dalla competente autorità dello Stato estero. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi da acquisire, l'APT può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione mediante documentazione aggiuntiva, la quale sarà oggetto di valutazione discrezionale di questa Agenzia.
- 5. Per il possesso dei requisiti da parte degli operatori extracomunitari si applica l'art. 3 D.P.R. n. 445/2000, secondo cui: «gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri».

Nei casi di urgenza, il soggetto interessato dovrà produrre una dichiarazione giurata resa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

6. Gli operatori residenti in altri Stati membri possono inserire nel FVOE i documenti equivalenti individuati mediante il sistema e-Certis. In assenza di documenti equivalenti, il possesso dei requisiti è autocertificato ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, anche se l'importo della procedura oggetto di affidamento è superiore ad € 40.000,00. Gli operatori extracomunitari possono inserire nel FVOE i documenti equivalenti. In loro assenza, il possesso dei requisiti è autocertificato ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, anche se l'importo della procedura oggetto di affidamento è superiore ad € 40.000,00. La verifica dei requisiti, in entrambi i casi, è svolta in ogni caso con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Capo III Esecuzione

- 1. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità di cui al successivo art. 11, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
- 2. Sono ammessi pagamenti per stato di avanzamento di lavori (SAL), nel rispetto dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, a condizione che le prestazioni da eseguire ed i corrispondenti pagamenti siano espressamente dettagliati nel contratto d'appalto.

Art. 8 Cause di risoluzione

1. Le cause di risoluzione previste all'articolo 73 della direttiva 2014/24/UE e il grave inadempimento sono inserite nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse.

Art. 9 Tracciabilità dei pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati mediante strumenti di pagamento tracciabili previa acquisizione dell'attestazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 legge n. 136/2010, come modificata dalla L. n. 217/2010 (tracciabilità finanziaria). Permane, pertanto, l'obbligo di acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara) ai fini della tracciabilità.

Art. 10 Direzione dell'esecuzione

1. Per l'esecuzione di servizi e forniture la direzione dell'esecuzione spetta al RUP.

Art. 11 Verifica di conformità

- 1. L'esecuzione dei contratti è soggetta alla verifica di conformità della regolare esecuzione, svolta dal Responsabile Unico del Progetto.
- 2. Si osservano i termini di cui all'articolo 50, comma 7, del Codice.

Art. 12 Controversie

- 1. In caso di controversie con operatori economici UE, l'APT inserirà nei contratti la clausola di ricorso alle procedure alternative extragiudiziali, ai sensi del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 che ha recepito la direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE.
- 2. In caso di controversie con operatori economici extra UE, l'APT inserirà nei contratti la clausola di ricorso ai seguenti strumenti, in ordine di priorità:
- 1) Accordo bilaterale tra Italia e Paese extra UE;
- 2) Accordo di Marrakech del 15 aprile 1994.

Art. 13 Decorrenza e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte del Direttore Generale dell'APT e viene pubblicato sul sito informatico istituzionale dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente".